

Allegato

**Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna  
per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente  
dall'inquinamento elettromagnetico**

Indice

Premessa

1. Transizione al digitale terrestre

Premessa

- a) Finalità e campo di applicazione
- b) Definizioni
- c) Autorizzazione
- d) Catasto regionale

2. Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Premessa

- a) Definizioni
- b) Procedure per l'individuazione dei corridoi di fattibilità
- c) Forme di consultazione dei gestori
- d) Catasto regionale

3. Modulistica:

Scheda D1

Scheda D2

Scheda D3

## **Premessa**

Le disposizioni contenute nelle presenti direttive mirano a perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica.

Le disposizioni di cui al punto 1. introducono in particolare misure di semplificazione delle procedure di autorizzazione previste dalla L.R. 30/2000 e dalle sue direttive applicative, in attuazione di previsioni contenute nel D.Lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

## **1. Transizione al digitale terrestre**

### **Premessa**

L'Unione Europea ha stabilito che tutti i Paesi membri devono convertire la trasmissione del segnale televisivo terrestre dall'attuale sistema analogico a quello digitale entro il 2012. Il passaggio segnerà una svolta nelle trasmissioni broadcast e la nuova tecnologia di trasmissione permetterà la fruizione di un segnale in qualità audio/video superiore rispetto al sistema analogico e l'offerta di una più ampia scelta di programmi all'utente.

Per raggiungere la completa conversione del segnale il processo individuato a livello statale ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in aree tecniche, ognuna caratterizzata da scadenze temporali e dalla suddivisione in fasi del percorso innovativo.

Le fasi previste per arrivare alla completa digitalizzazione del segnale sono due, denominate "switch over" e "switch off".

Per quanto attiene la Regione Emilia-Romagna il processo si realizza come segue:

- per le province di Piacenza e di Parma: sono previste entrambe le fasi di switch over e switch off; un iniziale passaggio al digitale di RAI DUE e Rete 4 (switch over: 18 maggio 2010), sarà seguito dal passaggio integrale al digitale (switch off: 15 settembre ÷ 20 ottobre 2010); il passaggio in tali province si realizzerà contemporaneamente con quelle del Piemonte Orientale e della Lombardia (esclusa la provincia di Mantova);

- per tutte le altre province, avrà luogo la sola fase di switch off, che avverrà dal 21 ottobre al 25 novembre 2010; il passaggio in tali province si realizzerà contemporaneamente con quelle del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e la provincia di Mantova.

Per la realizzazione di tale innovazione - che comporterà la conversione del segnale, l'adeguamento e la riorganizzazione degli impianti e della rete e l'assegnazione di nuove

frequenze - è necessario che per ogni tipo di intervento modificativo degli impianti siano previste procedure specifiche per consentire che il processo di transizione avvenga in tempi certi e come pianificati, nel rispetto della normativa regionale e statale.

Tenuto conto del contesto normativo, la presente direttiva costituisce atto di indirizzo per gli Enti Locali, con la previsione di misure di semplificazione procedurale in attuazione dell'art. 87 del D.Lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'art. 6 della Deliberazione di Giunta n. 1138/2008.

#### **a) Finalità e campo di applicazione**

Le seguenti disposizioni si applicano nella fase di passaggio del sistema di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre da analogico a digitale, agli impianti che sono provvisti, alla data di pubblicazione della presente direttiva, di regolare concessione all'uso delle risorse radio rilasciata dal "Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni": e in riferimento ai quali sussista almeno una delle seguenti condizioni:

1. autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 30/2000;
2. avvenuta richiesta di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii, fatto salvo successivo diniego.

Gli impianti che alla data di pubblicazione della presente direttiva risultano operare in tecnica digitale per la radiodiffusione televisiva terrestre, ivi compreso il sistema DVB-H, sono soggette alle presenti disposizioni qualora rispetto ad essi sussista almeno una delle condizioni di cui sopra.

Per gli impianti non in possesso di almeno uno dei requisiti sopra riportati e per gli apparati con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 Watt, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 30/2000 e dalla Deliberazione di Giunta n. 1138/2008.

#### **b) Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

**Analogico:** attuale sistema di radiodiffusione del segnale televisivo, che viene elaborato in forma continua e trasmesso via radio sotto forma di onda elettromagnetica.

**Antenna:** elemento radiante che costituisce, da solo o in combinazione con altri, il sistema radiante.

**Digitale:** termine che indica la natura numerica di un segnale, tv, radio, multimediale o la tipologia di un apparecchio predisposto alla creazione, archiviazione, trattamento e riproduzione di contenuti audio, video,

fotografici, grafici, multimediali in genere.

**DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld):** sistema di diffusione televisiva in tecnica digitale per la trasmissione a terminali mobili o nomadici (smartphone, palmari e telefoni cellulari).

**Impianto:** sistema radiante per la diffusione dei segnali (programmi e servizi) televisivi, composto da una o più antenne, operante ad una specifica frequenza e presente su una determinata installazione.

**Installazione (o postazione):** struttura fisica di sostegno sulla quale è posizionato l'impianto quale, ad esempio: traliccio, palo, edificio, palo su edificio, ecc..

**MUX (Multiplex o Bouquet):** (Rete digitale terrestre) si tratta di un insieme di contenuti trasmessi sulla medesima frequenza (con il digitale in una singola frequenza grazie al multiplexing [Mux] è possibile incanalare un flusso digitale contenente diversi canali televisivi e servizi dati, quali la guida programmi ed i vari servizi interattivi).

**Operatore di rete:** il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti.

**Sito:** località geografica in cui sono presenti una o più installazioni sede di impianti di diffusione radiotelevisiva.

**Switch off:** termine che indica la cessazione delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica.

**Switch over:** termine che indica la completa migrazione in tecnica digitale effettuata soltanto da parte di alcune emittenti (generalmente RAIDUE e RETE4). Per effetto dello switch over la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica convive con quella in tecnica digitale.

**Titolare:** il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale e/o analogica, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti.

### **c) Autorizzazione**

Preso atto che la transizione al digitale dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data dello switch off (fase di sperimentazione), i titolari, in qualità di operatori di rete degli impianti di cui al punto a) commi 1 e 2, sono autorizzati a trasmettere in digitale in via transitoria,

fino alla regolarizzazione ai sensi della presente direttiva.

I titolari degli impianti di cui al punto a) comma 1, che cessano l'attività e non riprendono, in qualità di operatori di rete, la diffusione in tecnica digitale, sono tenuti a darne comunicazione, nelle forme e nei modi di cui all'art. 6, punto 6.6 della Deliberazione di Giunta n. 1138/2008.

Il titolare, in qualità di operatore di rete di cui alla lettera a) commi 1 e 2, ai fini dell'autorizzazione di cui al Capo II della L.R. 30/2000 dovrà provvedere a fornire:

**Per gli impianti che effettueranno la transizione permanendo nello stesso sito:**

1) se la transizione al digitale non comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, apposita comunicazione al Comune, ARPA ed AUSL territorialmente competenti, contenente:

- le schede D1 e D3, allegare alla presente direttiva, reperibili e scaricabili in formato digitale dal sito di ARPA nella sezione: ArpaWeb/Campi elettromagnetici/Utilità/Modulistica, alla pagina [http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale\\_1125.asp](http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_1125.asp), debitamente compilate;
- il progetto dell'impianto e relativa infrastruttura in scala 1:200 comprensivo di planimetria, prospetto quotato e fotografia;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti il suddetto non incremento dei livelli di campo elettrico rispetto all'autorizzazione in essere, nonché il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz."relativamente agli impianti oggetto della comunicazione.

L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 30 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della

ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.  
Nel corso del procedimento, compreso l'eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale.  
Il diniego dell'autorizzazione, conseguente all'assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell'autorizzazione alla trasmissione.

2) se la transizione al digitale comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, il titolare in qualità di operatore di rete dovrà produrre apposita documentazione e oltre a quanto previsto precedentemente al punto 1), anche la valutazione di cui all'art.6, punto 6.1, lettera e) della Deliberazione di Giunta n. 1138/2008, corredata di cartografia localizzativa dell'impianto e dei punti di valutazione.

L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 60 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.  
Nel corso del procedimento, compreso l'eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale.  
Il diniego dell'autorizzazione, conseguente all'assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell'autorizzazione alla trasmissione.

**Per gli impianti che effettueranno la transizione con spostamento ad altro sito:**

Sono ammesse transizioni di impianti di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre con spostamento in altro sito alle seguenti condizioni:

- a. il sito di destinazione è già esistente, rispetta i requisiti localizzativi della L.R. 30/00, della Deliberazione di Giunta n. 1138/2008 ed i vincoli del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva vigente (PLERT)ove esistente;
- b. il sistema radiante dell'impianto transitante deve essere ospitato su infrastrutture esistenti e già utilizzate per la diffusione;
- c. le emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti

già presenti nel sito di destinazione non determinano situazioni di violazioni al D.P.C.M. 08/07/2003;

- d. l'inserimento dell'impianto transitante nel sito di destinazione non deve determinare violazioni al D.P.C.M. 08/07/2003, tenuto conto della situazione preesistente e di eventuali altri contributi derivanti dal trasferimento di altri impianti.

Nei casi di transizione di impianti di radiodiffusione del segnale televisivo terrestre per i quali non ricorrano i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), si applicano le procedure previste per i nuovi impianti dalla L.R. 30/2000.

In presenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), si procede come segue:

1) se la transizione al digitale non comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere, entro 60 gg dal momento della riattivazione dell'impianto e comunque non oltre i 6 mesi della fase sperimentale, il titolare in qualità di operatore di rete dovrà produrre apposita comunicazione a Comune, ARPA ed AUSL, corredata da:

- le schede D1 e D3 nel caso in cui il sito di provenienza e di destinazione appartengano allo stesso Comune oppure le schede D2 e D3 nel caso contrario. Le schede D1, D2 e D3, allegate alla presente direttiva, sono reperibili e scaricabili in formato digitale dal sito di ARPA nella sezione: ArpaWeb/Campi elettromagnetici/Utilità/Modulistica, alla pagina: [http://www.arpa.emr.it/publicazioni/cem/generale\\_1125.asp](http://www.arpa.emr.it/publicazioni/cem/generale_1125.asp), debitamente compilate;
- cartografia localizzativa del sito di destinazione in scala 1:2000;
- il progetto dell'impianto e relativa infrastruttura in scala 1:200 comprensivo di planimetria, prospetto quotato e fotografia,
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti il suddetto non incremento dei livelli di campo elettrico rispetto all'autorizzazione in essere, nonché il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." relativamente agli impianti oggetto della comunicazione.

In caso di dismissione di un impianto per trasferimento in

altro sito, il titolare, in qualità di operatore di rete, dovrà provvedere ad inviare, contestualmente a Comune, ARPA e AUSL territorialmente competenti, la scheda D2 relativa al sito rilocalizzato, debitamente compilata.

L'autorizzazione si intende accolta qualora entro 60 giorni dal termine della fase sperimentale non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Autorità competente. In caso di necessità di integrazioni e/o chiarimenti il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.

Nel corso del procedimento, compreso l'eventuale periodo di sospensione, resta attiva la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica digitale.

Il diniego dell'autorizzazione, conseguente all'assenza dei requisiti necessari o al mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti nei tempi previsti, comporta la cessazione dell'autorizzazione alla trasmissione.

2) se la transizione al digitale comporta incremento dei livelli di campo elettrico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore, si applica la procedura disciplinata dalla L.R. 30/2000 e dalla Deliberazione di Giunta n. 1138/2008.

#### **d) Catasto regionale**

La documentazione presentata sarà ritenuta esaustiva ai fini della prima compilazione del catasto regionale previsto dall'art. 6 bis dalla L.R. 30/2000 ss.mm.ii e dall'6.5 dalla Deliberazione di Giunta n. 1138/2008.

## **2. Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica**

### **Premessa**

In attesa dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del decreto recante disposizioni in merito all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c e 7 della legge 36/2001, e considerato che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1138/2008, in previsione del citato decreto, aveva soppresso il Capo IV "Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 197/2001, si rende necessario apportare al

riguardo alcune modifiche integrative alla Deliberazione di Giunta 1138/2008, anche in applicazione delle disposizioni statali.

La direttiva allegata alla Deliberazione di Giunta 1138/2008, è pertanto integrata con le disposizioni di cui al presente punto 2.

**a) Definizioni**

Relativamente alle definizioni trovano applicazione, per quanto qui non previsto, quelle del DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

**Corridoio di fattibilità:** porzione di territorio, di adeguata dimensione, destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti elettrici previsti nei programmi di sviluppo delle reti tale da consentire la localizzazione di un tracciato tecnicamente realizzabile, tenuto anche conto della necessaria ricerca del consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite. Tale corridoio coincide con la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) di cui al D.M. 29/05/2008.

**b) Procedure per l'individuazione dei corridoi di fattibilità**

La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio), ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 30/2000, individua i corridoi di fattibilità ambientale che comprendono i tracciati e le aree più idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27 della L.R. 20/2000 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di pianificazione.

La procedura di formazione e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio può conseguentemente usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione.

Gli Esercenti presentano alla Provincia e ai Comuni interessati i rispettivi programmi di sviluppo, anche tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le tipologie d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili, e concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee e degli impianti, di cui all'art. 15 della L.R. 30/2000, quali elementi costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella casistica di opere, interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente rilevante interesse, di cui agli accordi di programma in variante alla pianificazione previsti all'art. 40 della L.R. 20/2000.

Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilità delle infrastrutture elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il territorio di più Comuni ovvero di infrastrutture di interesse sovracomunale (es. cabine primarie).

Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato individua nel proprio PSC, al momento della sua formazione, i corridoi di fattibilità; eventuali aggiornamenti di tali programmi possono essere recepiti nel PSC tramite accordo di programma.

Le Province ed i Comuni nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, devono realizzare il miglior rapporto tra economicità del sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dalla lettera d), punto 7, art. A-23 della L.R. 20/2000.

Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di rispetto nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla in applicazione del D.P.C.M. 8/07/2003.

Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza con le caratteristiche del territorio, di pregio ambientale, di densità abitativa e vocazione urbanistica.

Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali mettono a disposizione degli Esercenti le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.

A seguito dell'individuazione del tracciato definitivo, in sede di autorizzazione di cui alla L.R. 10/1993, i corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle fasce di rispetto di cui al D.M. 29/05/2008 e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in tal senso.

### ***c) Forme di consultazione dei gestori***

Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la consultazione avviene di norma con le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. 20/2000.

A tale fine le Province e i Comuni acquisiscono, nei rispettivi strumenti di pianificazione, le valutazioni e le proposte dei gestori in merito:

- a) ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;
- b) alla quantificazione di nuovi bisogni infrastrutturali (rete AT e dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi strumenti attuativi.

**d) Catasto regionale**

E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale e superiore a 15 kV. A tal fine gli Esercenti forniscono su supporto informatico, alle Amministrazioni provinciali, la mappa completa dello sviluppo delle reti georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:5000 corredato delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, della relativa fascia di rispetto e della distanza di prima approssimazione di cui al D.M. 29/05/2008.

Per le cabine di trasformazione devono essere altresì fornite le indicazioni relative alla potenza installata, anno di messa in esercizio, codice identificativo, coordinate georeferenziate e ubicazione (Via, n° civico e/o località) su supporto informatico.

---

**3. Modulistica:**

***Scheda D1***

***Scheda D2***

***Scheda D3***